

**Tribunale di Perugia,
Sezione lavoro, sentenza del 22 luglio 2011**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Afferma la ricorrente, in servizio con la qualifica di cancelliere C.I. presso la Corte di Appello di Perugia, di essere stata nominata titolare dell'Ufficio "campione penale" giusta ordine di servizio del dirigente della Corte di Appello dall'aprile 2001 e di avere poi continuato a svolgere tale attività come responsabile dell'Ufficio recupero crediti istituito a seguito dell'entrata in vigore del *D.P.R. n. 115/2002*. Con ordine di servizio n. 3/2003 veniva istituito a decorrere dall'1.7.2003 l'ufficio recupero crediti unificato, con competenze sia in materia penale che civile, che continuava ad essere affidato alla responsabilità della ricorrente.

Ripercorre analiticamente la difesa della ricorrente le caratteristiche delle specifiche conoscenze richieste e delle attribuzioni proprie dell'ufficio recupero crediti, soprattutto in forza del *D.P.R. n. 115/2002* ed afferma che tali funzioni, svolte con continuità ed esclusività, debbano essere più correttamente inquadrare nel superiore livello professionale ed economico corrispondente alla posizione C3, ovvero, in subordine, nel livello C2 delle declaratorie professionali del Ccnl comparto Ministeri ed, in particolare del Ccnl per il Ministero della Giustizia. Fa decorrere la sua richiesta dal luglio 2002.

Il Ministero ritualmente convenuto resiste in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla ricorrente, mentre nel merito afferma, a contestazione della pretesa avversaria, che i livelli economici dell'area professionale "C" dovrebbero ritenersi tutti equivalenti per professionalità, con l'unica differenza consistente, per i livelli 2 e 3, nella possibilità di svolgere funzioni vicarie del

dirigente. La ricorrente, piuttosto, avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto, mansioni qualificanti il superiore livello con carattere di prevalenza rispetto alle funzioni appartenenti al livello inferiore di appartenenza.

La decisione della controversia non necessita di attività istruttoria, dal momento che dinanzi alla allegazione degli ordini di servizio succeduti nel tempo che affidano alla ricorrente la responsabilità dell'Ufficio campione penale prima e dell'ufficio recupero crediti unificato poi, nonché a fronte della analitica descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla difesa pubblica del Ministero resistente.

Del tutto infondata è la prospettazione difensiva relativa alla sostanziale identità tra le tre posizioni economiche confluenti nell'area professionale C, sol che si abbia riguardo alle declaratorie dei tre livelli contenute tanto nel CCNL del comparto quanto in quelle del contratto integrativo per il settore Giustizia vigenti nel periodo in contestazione e che, allegare correttamente al ricorso, costituiscono l'esatto punto di riferimento contrattuale ed alle quali la presente pronuncia fa espresso richiamo.

E' infatti evidente che mentre la posizione economica C1 spetta a coloro che, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza, sono in grado di organizzare la propria attività anche con direzione o coordinamento di unità organiche interne, il livello 2 va assegnato a coloro siano in possesso di approfondite conoscenze teorico - pratiche, in grado di dirigere unità operative con relazioni esterne ed interne di tipo complesso, mentre, ancora, il livello 3 spetta a coloro che possiedano elevate conoscenze, con consolidata esperienza, con funzioni di direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati.

Al personale con livello C2 è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione nel suo complesso sia riservata a professionalità superiori. Al personale con livello C3 viene affidata la preposizione di uffici o servizi, anche con funzioni vicarie del dirigente, nell'ambito di strutture giudiziarie di notevole complessità e rilevanza.

Del tutto peculiare è sicuramente la posizione nell'ambito degli Uffici Giudiziari dell'Ufficio recupero crediti, dal momento che esso si colloca parallelamente all'organizzazione delle cancellerie, con competenze sia nel settore civile che penale.

Il responsabile, nominato nella persona della odierna ricorrente, ha sicuramente compiti che travalicano la mera relazione interna con altri settori del medesimo Ufficio di Corte di Appello, dovendosi confrontare direttamente sia con il pubblico, sia con enti esterni, quali i concessionari dei servizi di riscossione. L'ufficio è però sempre stato costituito solo da un responsabile e da un ausiliario.

Si tratta dunque di una unità organica indipendente, corrispondente ad una cancelleria, ma a struttura semplice, quindi corrispondente alle attribuzioni della declaratoria del livello C2, dovendosi piuttosto riservare il livello superiore C, richiesto in via principale in ricorso, a strutture più articolate sia organicamente secondo settori di attività, quanto numericamente come consistenza di addetti. La ricorrente ha poi svolto tali compiti con esclusività, anzi aggiungendo a questo incarico, mai assegnato ad altri, compiti ulteriori quale componente della segreteria della commissione per gli esami per l'abilitazione alla professione Forense come membro segretario di varie commissioni elettorali in varie tornate.

E' evidente che l'assolvimento, in una struttura organizzativa così semplice perché composta di due unità soltanto, di compiti

di responsabile ha compreso lo svolgimento anche di compiti esecutivi più semplici, ma certo questo non comporta una diversa ed inferiore valenza del compito alla Sig.ra Ci. attribuito, appunto quale responsabile dell'ufficio.

Ne consegue che alla ricorrente, non potendosi alla medesima riconoscere il diritto ad acquisire il livello superiore in presenza del divieto di cui all'art. 52 D.L.vo n. 165/2001, va riconosciuto comunque il diritto - non coperto da prescrizione in ragione dell'epoca del proposto tentativo obbligatorio di conciliazione - ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive previste contrattualmente tra il livello 1 dell'area C ed il superiore livello 2 le cui mansioni ella ha espletato sicuramente dall'1.7.2002 sino alla cessazione del servizio avvenuta a decorrere dal 1.8.2008, che potranno calcolarsi sulla base delle tariffe contrattuali tempo per tempo vigenti, con le maggiorazioni conseguenti al computo degli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino al saldo.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio possono essere dichiarate compensate nella misura di un quarto tra le parti, la restante parte restando a carico del Ministero resistente che ne rifonderà l'importo alla ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base della nota spese prodotta in udienza dal difensore della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il diritto di Ma.Ci. a percepire e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero resistente a corrisponderle, le differenze retributive maturate per le superiori funzioni svolte quale cancelliere C2 a decorrere dall'1 luglio 2002 e sino alla cessazione dal servizio presso la Corte di Appello di Perugia, ira l'inferiore trattamento retributivo corrispostole e quello spettante contrattualmente alla posizione economica C2.

Differenze retributive da maggiorarsi in sede di pagamento con interessi legali sulla sorte dalle scadenze periodiche delle singole componenti sino al saldo.

Dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese di giudizio.

Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la restante parte delle

spese sostenute, liquidata in Euro 721,00 per funzioni ed Euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Ci. ed Iva come per legge.